



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

INTERVENTO AL CONVEGNO

Famiglia e minori: il libro bianco per la formazione sulla violenza

Sala Trasparenza, via Nizza 330 Torino
(Piano terra grattacielo Regione Piemonte)
7 ottobre 2025

Non sappiamo quanti minori siano attualmente in casa-famiglia, sottratti ai loro nuclei, e per quale ragione. Non sappiamo quanto duri la permanenza in quelle strutture, e quale sia il bilancio di questi provvedimenti.

Gli ultimi dati risalgono al 2019, per iniziativa dell'allora ministro Bonafede, e ci parlano di circa 8 mila minori prelevati ogni anno.

Non sappiamo nemmeno in quanti casi il prelevamento sia stato effettuato con l'intervento della forza pubblica, ma un dato parziale, fonte Ministero dell'Interno, può dare un'idea: negli ultimi 6 mesi del 2024 e nella sola provincia di Roma vi sono stati 18 prelevamenti con ausilio della forza pubblica: 3 al mese, un numero piuttosto impressionante, oltre a 10 ex articolo 403, per pericolo grave e imminente per l'incolumità del bambino: ma questa è un'altra fattispecie.

Da quando ho assunto l'incarico di Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sono sommersa da una grande quantità di segnalazioni, soprattutto da parte di madri separate a cui sono stati sottratti i figli a causa del cosiddetto "rifiuto genitoriale" da parte del bambino, rifiuto di cui le madri sono ritenute quasi sempre responsabili a causa della loro ostatività o malevolenza o per comportamento simbiotico, una girandola di definizioni che ha sostituito, solo nella forma ma non nella sostanza, il concetto di alienazione parentale da tempo definito ascientifico: dal Greivio del Consiglio d'Europa, dal Parlamento Europeo, dalle Nazioni Unite, dallo stesso Libro Bianco contro la violenza prodotto dal ministero per la Famiglia e le PPOO. In alcuni casi non si cambia nemmeno definizione e si continua apertamente a parlare di alienazione parentale

Il bambino o la bambina non vuole incontrare il padre, spesso manifesta la sua volontà con evidente e a volte clamoroso disagio psicofisico, talvolta si rende addirittura necessario ricorrere al Pronto soccorso. Ma si è andato affermando nel tempo il concetto di una bigenitorialità perfetta, 50/50, che è tanto meno praticabile quanto più il bambino è piccolo: vale la pena di ricordare che per lungo



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

tempo dopo la nascita, il bambino pensa di essere un unicum con la madre, di essere lei. Servono 3 anni per il processo di individuazione-separazione, al termine del quale il bambino si percepisce come individuo distinto dalla madre.

È il caso della bambina di Monteverde. Come Garante non ho la possibilità di intervenire nel merito dei procedimenti e anche nel caso Monteverde mi sono limitata, d'intesa con la Garante regionale Monica Sansoni, a segnalare una problematica di salute che non era stata adeguatamente considerata, se non da una perizia di parte. La bambina soffre della sindrome di Fabry, rara sindrome genetica multisistemica. A sua tutela abbiamo chiesto di verificare la possibilità che in seguito al trauma del trasferimento in casa-famiglia, trasferimento che terrorizzava la minore, la malattia non rischiasse di slatentizzarsi e/o aggravarsi. Tanto più se, come richiesto dalla tutrice e auspicato anche dal padre, le resistenze della bambina fossero state vinte con l'intervento della forza pubblica. Abbiamo quindi accolto con soddisfazione la successiva decisione del tribunale di sottoporre la bambina a una perizia medica indipendente, perizia che ha confermato le nostre preoccupazioni: un trasferimento forzoso in casa-famiglia comporterebbe effettivamente dei rischi per la salute della bambina. Quindi a quanto pare abbiamo fatto bene a esprimere il nostro auspicio: era nostro preciso dovere, e stiamo attualmente considerando un altro caso in cui la salute della minore potrebbe essere a rischio.

Il caso Monteverde è paradigmatico per varie ragioni:

1. In questo, come in molti altri casi, la volontà della bambina non è stata adeguatamente considerata ed è stata tout court ritenuta frutto del condizionamento di una madre ostativa. Ma come già detto la legge afferma che i bambini vanno attentamente ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano. Questo principio non può essere bypassato in nessun modo, non esistendo norme che sanciscono l'incapacità del minore a testimoniare ritenendolo automaticamente influenzabile e suggestionabile, incapace di distinguere tra realtà e fantasia, a rischio di fraintendere atti di natura sessuale e via dicendo.
2. L'intervento della forza pubblica, imprescindibile quando il minore si trovi in stato di abbandono o la sua incolumità sia a rischio imminente, non dovrebbe essere disposta dai tribunali a fronte di casi di rifiuto di incontrare un genitore da parte del bambino, rifiuto che



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

va attentamente considerato: si deve tenere conto del fatto che la violenza assistita, come rivelato da una recente indagine Terre des Hommes e Cismai realizzata in collaborazione con Agia sul maltrattamento dei minori, costituisce ben il 34 per cento dei casi di abuso. Non si intende dire che il rifiuto di un genitore sia sempre riconducibile a violenza subita o assistita, ma questa possibilità va presa in considerazione.

Spesso i tribunali dispongono l'intervento della forza pubblica per vincere la resistenza del minore al trasferimento in casa famiglia. Ma una sentenza del Tribunale di Lecce, II Sez. Pen., del 23 febbraio 2023 afferma che se il minore non intende ottemperare e si oppone, nessun organo delegato all'esecuzione può porre coazione fisica nei confronti dello stesso, e di fronte al rifiuto categorico l'attuazione dell'obbligo deve necessariamente arrestarsi rimettendo gli atti al giudice dell'esecuzione.

Vi è poi la sentenza della Cassazione Civile, sez. I, ord. 24 marzo 2022, n. 9691, in cui si afferma che *“l'uso di una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con la madre, per collocarlo in una casa-famiglia, (...) non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto”* e si ribadisce l'imprescindibilità dell'ascolto del minore.

Come sappiamo le Forze dell'ordine sono tenute a intervenire su disposizione del tribunale solo a supporto dei servizi sociali e rigorosamente in borghese, ma talvolta li abbiamo visti anche agire direttamente nel prelevamento, come se si trattasse di un TSO, e questo non deve più avvenire. Lo dico anche con compassione per quegli uomini e per quelle donne delle FFOO che non possono certo insubordinarsi e sottrarsi alle disposizioni del tribunale anche quando contrarie alla loro stessa coscienza

3. Il rifiuto di frequentare un genitore o comunque una grave conflittualità tra ex-coniugi non può essere nei fatti pagata dal minore con il suo trasferimento in casa famiglia, che si configura come inflizione di una pena. Questi casi invece si stanno moltiplicando. Né tanto meno in casa famiglia il minore può essere sottoposto alla forzatura delle cosiddette reunification therapy, trattamenti per il decondizionamento e ricondizionamento allo scopo di riavvicinare il bambino al genitore rifiutato, che Reem Alsalem, Special Rapporteur ONU contro la violenza ha definito forme di tortura, parlando di “campi di riunificazione”.



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Per capirci, questo decondizionamento-ricondizionamento, operazione anch'essa senza alcun fondamento scientifico, può forse essere paragonato alle terapie di conversione sulle persone gay e lesbiche, non solo ascientifiche ma anche violente e oggi bandite in tutto il mondo. In questi casi dunque è il nucleo che va curato e supportato, non può essere il bambino a pagare il prezzo della disfunzionalità venendo letteralmente “disintossicato” e “riprogrammato”. Eppure queste cosiddette terapie vengono ancora promosse come cura di fronte al rifiuto di un genitore, le cui conseguenze -sempre secondo i loro sostenitori- arriverebbero fino alle alterazioni del sistema immunitario, alla bassa statura e addirittura alle “alterazioni cromosomiche”, quando perfino gli studenti di scienze in terza media sanno benissimo che i cromosomi non possono essere cambiati e le uniche possibili alterazioni cromosomiche sono congenite.

4. Gran parte dei problemi deriva anche dal fatto che il giudice spesso sentenza sulla base di CTU sostanzialmente inappellabili, in qualche modo quindi il dispositivo è scritto dallo stesso CTU. Quando ci si rivolge al giudice si ha il diritto che sia il giudice ad ascoltare il minore, con tutto l'adeguato supporto, e a pronunciarsi, e che il giudice non si limiti, come talora avviene, a sottoscrivere una perizia.
5. Vi è infine il tema della violenza o delle allegazioni di violenza: se interpellate i legali vi confermeranno il fatto che oggi spesso si teme di produrle in giudizio perché costituiscono un fattore prognostico negativo per chi le denuncia, soprattutto quando si tratta di eventuali abusi sul minore da parte di un genitore, abusi che troppo spesso vengono liquidati come fantasie, prodotti dell'immaginazione o suggestioni indotte da un genitore cosiddetto ostativo. Secondo una recente ricerca dell'università statale di Milano quando vi sono denunce per violenza a carico del padre nell'80 per cento dei casi la potestà genitoriale viene tolta anche alla madre, il che significa che per non correre il rischio di vedersi togliere i bambini probabilmente sono molte le madri che non denunciano, denunce che spesso peraltro vengono derubricate a conflitti coniugali.



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Ho portato tutti questi rilievi e altri a un tavolo interministeriale -Interno, Giustizia e Famiglia- che si è riunito nel luglio scorso, chiedendo che sull'intera materia si apra una riflessione. I riscontri sono stati positivi.

Ho insistito sul fatto che l'obiettivo deve essere la riduzione al minimo del numero dei prelevamenti, che devono costituire una misura eccezionale, residuale, temporanea e non di routine, per costruire piuttosto un sistema di efficace supporto dei nuclei familiari infragiliti da gravi conflittualità e da altri fattori, e di eventuale sostegno al genitore problematizzato, sempre in nome del superiore interesse del minore, prassi che tra l'altro comporterebbe una spesa pubblica molto inferiore a quella del sistema delle case famiglia, che ha anche -purtroppo- degli aspetti di business.

Laddove il conflitto non sia deflagrato evi sia la certezza che non vi siano violenza o allegazioni di violenza – solo in questi casi e su base assolutamente volontaria- si potrebbe tentare di attivare lo strumento della mediazione familiare, strumento sul quale Agia ha prodotto una dettagliata ricerca, anche se purtroppo nei casi che stiamo considerando qui la conflittualità si è già espressa ai massimi livelli.

Naturalmente, ed è probabilmente il punto di partenza, è necessario disporre di dati certi sui prelevamenti in atto, sulle ragioni che li hanno motivati, sulle modalità del prelevamento, sulla durata del collocamento in casa-famiglia, sugli esiti di questa permanenza, e in generale su tutto ciò che serve per avere una fotografia costantemente aggiornata del fenomeno.

È imprescindibile che si rinunci in via definitiva alla teoria ascientifica dell'alienazione parentale e a teorie succedanee con aggiornamento del linguaggio, e all'altrettanto ascientifica *reunification therapy*.

Che sia sempre il giudice ad ascoltare il minore, con tutti gli adeguati supporti, e che non si limiti a sottoscrivere le perizie dei CTU

Che vi sia una formazione specifica degli assistenti sociali e di tutti gli addetti dei tribunali che si occupano di minori: mi sono attivata personalmente con la ministra Bernini e con la presidente dei rettori italiani professoressa Iannantuoni con particolare riferimento alla necessità di una riforma del



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

ciclo formativo degli assistenti sociali, da loro stessi riconosciuto come inadeguato. E qualcosa recentemente si sta muovendo in questa direzione.

Forse, ma sottopongo il tema alla vostra riflessione e valutazione, un'altra possibile innovazione da considerare sarebbero le CTU collegiali, che offrirebbero maggiori garanzie alla perizia.

In conclusione non posso non considerare il fatto che occorre aprire un'approfondita riflessione sul concetto di bigenitorialità così come si è affermato a partire dalla legge 54/2006. Come già detto, l'appiattimento paritaristico dei ruoli materno e paterno non rappresenta la realtà della differenza sessuale che si esprime anche e forse soprattutto nella filiazione, e non può fare prevalere i diritti genitoriali, come spesso vediamo accadere, su quelli del minore coinvolto.

Chiudo anticipando che, nell'attesa dei sostanziali cambiamenti che qui ho voluto auspicare, spero di poter presto istituire presso il mio ufficio un tavolo-osservatorio che possa contribuire a un lavoro di riforma oltre a esaminare il grande numero di segnalazioni che ci pervengono ogni giorno, alla ricerca di eventuali carenze e irregolarità.

Torino, 7 ottobre 2025

Marina Terragni